



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3818

Seduta del 14/07/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani

Oggetto

APPROVAZIONE DEL "PIANO REGIONALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA 2015/2017"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Piero Frazzi

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 12 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

VISTA la Legge 11 agosto 2014, n. 116 recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;

PRESO ATTO della deliberazione n. X/720 della seduta del 09 giugno 2015 del Consiglio Regionale della Lombardia avente per oggetto "mozione concernente le misure per l'eradicazione delle nutrie, con la quale impegna la Giunta Regionale a emanare quanto prima le linee guida e il programma regionale triennale e di assicurare ad essi una contestuale e opportuna copertura finanziaria;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore della Legge n. 116/2014 sono stati modificati alcuni articoli della Legge n. 157/1992 (comunemente definita "legge nazionale sulla caccia") e in particolare:

- l'art. 2, comma 2, che ha incluso la nutria tra le specie non più oggetto della tutela generale di cui alla medesima legge (equiparandola in questo a ratti, topi, talpe e arvicole che godono di tale status giuridico sin dal 1992);
- l'art. 2, comma 2-bis relativo alla gestione delle specie alloctone per le quali viene prevista l'eradicazione o il controllo delle popolazioni;

PRESO ATTO che tali modifiche hanno escluso la nutria dalla gestione della fauna prevista dalla legge 157/1992;

RICHIAMATE:

- la L.R. 7 ottobre 2002 , N. 20 recante Contenimento ed eradicazione della nutria (*Myocastor Coypus*);
- la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 recante Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 (Contenimento della nutria (*Myocastor coypus*));



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONSIDERATO che la L.R. n. 32/2014 prevede:

- all'Art. 1 (Finalità): La Regione tutela le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica; essa garantisce il raggiungimento di questi obiettivi con la conservazione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle comunità di vertebrati omeotermi, mediante l'eradicazione delle popolazioni di nutria (*Myocastor Coypus*) presenti sul territorio regionale, attraverso l'utilizzo di metodi selettivi;
- all'Art. 2 (Funzioni di comuni, province e Regione):
 - comma 1. I comuni:
 - a) sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie e utilizzano tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive;
 - b) cooperano, anche in forma associata, ai piani di eradicazione della nutria predisposti dalle province, di cui al comma 2, e si attengono alle linee guida indicate dalla Regione, di cui al comma 3;
 - c) autorizzano, in deroga a quanto disposto al comma 2, lettere a) e c), sentita l'autorità competente per territorio, il sotterramento delle carcasse alle condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
 - Comma 2. Le province:
 - a) predispongono appositi piani di contenimento e eradicazione della nutria ed organizzano la raccolta e lo smaltimento delle carcasse, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dall'articolo 6, da ripartirsi tra le province stesse sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 4;
 - b) istituiscono il Tavolo provinciale di coordinamento con prefetture, comuni, associazioni agricole, associazioni venatorie, consorzi di bonifica e altri soggetti interessati, finalizzato al monitoraggio annuale degli obiettivi di eradicazione;
 - c) d'intesa con i comuni e sentite l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti, organizzano centri di raccolta per lo stoccaggio provvisorio e il successivo conferimento a centri di smaltimento autorizzati, nel rispetto della normativa vigente;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Comma 3. A partire dall'anno 2015, la Regione, entro il mese di marzo, predispone un Programma regionale triennale di eradicazione della nutria sulla base della consistenza della specie da attuarsi per il tramite delle province ed emana linee guida per le attività dei comuni di cui al comma 1, con riguardo anche al destino delle carcasse di cui al successivo comma 4:
 - All'Art. 6 (Norma finanziaria), comma 1. Al fine di consentire in via straordinaria la prosecuzione delle misure di contenimento della nutria previste dalla disciplina antecedente alle modifiche all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle spese per l'attuazione dei piani di eradicazione delle nutrie di cui agli articoli 2, 3 e 4, quantificate per l'anno 2014 in euro 150.000, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 13 'Tutela della salute' - programma 7 'Ulteriori spese in materia sanitaria', dello stato di previsione delle spese del Bilancio per l'esercizio finanziario 2014.

VISTO il documento “Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015/2017”, in allegato al presente provvedimento (Allegato A);

VAGLIATO che il suddetto Piano:

- istituisce il “tavolo di coordinamento” funzionale ad integrare gli aspetti interdisciplinari che caratterizzano l'attività di contenimento di questa specie;
- promuove lo “Sviluppo delle conoscenze per l'implementazione metodologica del “piano”;
- Stabilisce i “Criteri per il finanziamento dei “piani locali di contenimento ed eradicazione della nutria”;

VERIFICATO che il “piano”:

- è funzionale al perseguimento delle finalità previste dalla citata L.R. n. 32/2014;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- è coerente con le linee di indirizzo del PRS/X Legislatura – Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 1.217.2/4, nonché con le linee strategiche di sviluppo della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare definite dal PRISPV;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente dell'U.O. Veterinaria in merito alla coerenza del “Piano” con la legislazione di settore e con le ultime acquisizioni scientifiche in materia di metodologie di eradicazione delle nutrie;

RITENUTO pertanto di:

- approvare il “Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015/2017”, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
- stanziare, a tal fine, la somma complessiva di € 300.000,00 per il finanziamento delle attività previste dal piano in parola, a carico del capitolo 8910 del bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa, nelle more dell'approvazione della Legge di Assestamento 2015 precisando che:
 - € 150.000,00 sono stanziati in ottemperanza alla previsione di spesa di cui alla L.R. n. 32/2014;
 - € 150.000,00 sono stanziati in ottemperanza alla deliberazione consiliare n. X/720 del 9 giugno 2015;
- stabilire che la suddetta somma costituisce un “fondo unico” che verrà utilizzato per finanziare le province lombarde;
- prevedere che le Province per accedere al finanziamento ivi contemplato presentano alla competente struttura della D.G. Salute il “piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria”, corredato del relativo budget;
- disporre che le Province beneficiarie del finanziamento verranno selezionate dal “tavolo di coordinamento” sulla base dei criteri di rischio prescritti dal punto 5 dell'Allegato A e in funzione delle disponibilità finanziarie di cui al sopraindicato “fondo unico”;
- statuire che il finanziamento all'uopo previsto concorre alla copertura di una quota parte dei costi previsti dai summenzionati “piani” provinciali;
- rinviare a successivi provvedimenti della D.G. Salute l'assunzione dei relativi impegni di spesa;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare il “Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2015/2017”, parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A);
2. di stanziare, a tal fine, la somma complessiva di € 300.000,00 per il finanziamento delle attività previste dal piano in parola, a carico del capitolo 8910 del bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa, nelle more dell’approvazione della Legge di Assestamento 2015 precisando che:
 - € 150.000,00 sono stanziati in ottemperanza alla previsione di spesa di cui alla L.R. n. 32/2014;
 - € 150.000,00 sono stanziati in ottemperanza alla deliberazione consiliare n. X/720 del 9 giugno 2015;
3. di stabilire che la suddetta somma costituisce un “fondo unico” che verrà utilizzato per finanziare le Province lombarde;
4. di prevedere che le Province per accedere al finanziamento ivi contemplato presentano alla competente struttura della D.G. Salute il “piano locale di contenimento ed eradicazione della nutria”, corredato del relativo budget;
5. di disporre che le Province beneficiarie del finanziamento verranno selezionate dal “tavolo di coordinamento” sulla base dei criteri di rischio prescritti dal punto 5 dell’Allegato A e in funzione delle disponibilità finanziarie di cui al sopraindicato “fondo unico”;
6. di statuire che il finanziamento all’uopo previsto concorre alla copertura di una quota parte dei costi previsti dai suddetti “piani” provinciali;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

7. di rinviare a successivi provvedimenti della D.G. Salute l'assunzione dei relativi impegni di spesa;
8. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvederà alla pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
9. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito web della D.G. Salute.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI